

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1127

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, CARAVITA, CERIONI, FALCONIO, ROSSI, DAL CASTELLO, FONTANA ELIO, FIORI PUBLIO

Presentata l'11 dicembre 1979

Nuove norme riguardanti la concessione di alloggi demaniali al personale militare e civile della Difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge ha lo scopo di eliminare la discriminazione in atto tra gli utenti degli alloggi che l'INCIS costruì per i militari e quelli cosiddetti « demaniali ». Di seguito, le argomentazioni a sostegno.

I. — Per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'amministrazione della difesa, al pari o più di altre amministrazioni dello Stato, ha potuto disporre sino a pochi mesi addietro, per il dipendente personale delle Forze armate, di 6774 alloggi INCIS, destinati ai militari, distinti da quelli costruiti per la generalità degli impiegati.

In conseguenza della soppressione dell'INCIS, anche questa aliquota è passata, insieme a quelle di tutti gli altri impiegati dello Stato, agli IACP e, per effetto di altre disposizioni di legge, l'amministrazione della difesa ne ha perduto la disponibilità ai fini dell'articolo 381 del testo unico ap-

provato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1152. Gli assegnatari, e i loro familiari, infatti, utenti degli alloggi al 16 settembre 1978, conservano il diritto di rimanervi (articolo 22 primo comma della legge 18 agosto 1978, n. 497), corrispondente il canone stabilito come per tutti gli altri alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513). Quando il reddito familiare complessivo sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa per l'edilizia sovvenzionata, gli utenti possono continuare ad occupare la abitazione a titolo di locazione (citato articolo 22, primo capoverso, legge 18 agosto 1978, n. 497), con l'applicazione « dell'equo canone ».

II. — Per facilitare l'accesso all'abitazione, l'amministrazione della difesa ha

utilizzato fabbricati interi, o locali ubicati in taluni fabbricati, costituendovi alloggi per i propri dipendenti, militari e civili. Tali alloggi - in atto 13.810 - sono classificati demaniali, anche se impropriamente, perché i fabbricati ove sono ricavati appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e non già al demanio pubblico, i cui beni sono quelli previsti all'articolo 822 del codice civile.

Solo recentemente, e precisamente con le leggi 16 aprile 1974, n. 173, e 18 agosto 1978, n. 497, l'amministrazione della difesa è stata autorizzata a costruire o ad acquistare alloggi per il proprio personale. In precedenza, aveva provveduto a costruire o ad acquistare « fabbricati di servizio » dentro e fuori, vicino e lontano dalle caserme e dalle infrastrutture militari, avvalendosi anche di strumenti giuridici eccezionali, in virtù dei quali veniva dichiarata di pubblica utilità anche la costruzione di fabbricati, in relazione all'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; in proposito e ad esempio, possono citarsi i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, n. 606, n. 607, n. 608, n. 609, n. 610, n. 611.

III. — Gli immobili concessi in uso ai dipendenti dell'amministrazione pubblica, e quindi anche all'amministrazione della difesa, ha lo scopo di facilitare l'espletamento delle loro attribuzioni presso l'amministrazione medesima, devono considerarsi destinati ad un pubblico servizio e rientranti, come tali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 826 del codice civile, nel patrimonio indisponibile dello Stato. Si è voluto ripetere e precisare il concetto, già espresso al punto precedente, per poter aggiungere che la stessa posizione giuridica avevano gli alloggi ex INCIS-militari. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione (vedere sentenza n. 2215 del 28 luglio 1962).

È pacifico, inoltre, che il rapporto, instauratosi tra l'amministrazione della difesa e i dipendenti, avente ad oggetto l'uso di alloggi - siano essi facenti parte dell'aliquota ex INCIS-militari e siano essi cosiddetti demaniali - costituisce una conces-

sione amministrativa, anche quando assume la forma concreta di una locazione e il giudice ordinario difetta di giurisdizione in ordine alla sua competenza in caso di controversie. Più specificatamente, la Corte Costituzionale ha ammesso che quelli costruiti dall'INCIS per le Forze armate, se non hanno una vera e propria natura di alloggi di servizio, hanno un carattere analogo, « in quanto costruiti, assegnati ed utilizzati nell'interesse precipuo di un servizio » (sentenza n. 173 del 5 dicembre 1972).

Di entrambi, infine, si è potuto disporre l'assegnazione solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e doveva essere revocata qualora il personale medesimo fosse trasferito ad altra sede o cessasse dal servizio effettivo alle dipendenze dell'amministrazione della difesa.

In considerazione di quanto sopra, criteri e punteggi per l'assegnazione degli alloggi, demaniali e INCIS, al personale della difesa non potevano che essere uguali. E ciò, soddisfatte le esigenze per le quali è riconosciuto il titolo alla concessione nell'interesse preminente dell'Amministrazione, i rimanenti alloggi venivano assegnati a coloro che facevano domanda, sulla base di una unica graduatoria di precedenza, che, di solito, veniva aggiornata ogni sei mesi. In sostanza, a seconda della disponibilità, il dipendente collocato, validamente in graduatoria, poteva avere l'alloggio INCIS-militare e il demaniale, in relazione anche alla composizione familiare. Pertanto l'amministrazione non aveva alcun interesse a scegliere le categorie di alloggio, perché non pensava di poter essere oggetto, nell'avvenire, di un trattamento difforme.

Si tratta invero, a nostro parere, di una difformità macroscopica, perché:

gli assegnatari degli alloggi ex INCIS-militari, utenti al 16 settembre 1978, vi potranno, come detto, permanere « *sine die* » e ne potranno poi ottenere la concessione in proprietà, in quanto divenuti alloggi degli IACP, rientranti nelle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 513, articolo 27;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gli assegnatari degli alloggi demaniali, utenti alla stessa data del 16 settembre 1978, vengono a rientrare nella nuova legge sugli alloggi di servizio (notare come sia scomparso il termine « demaniali »), per effetto dell'articolo 19 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che fa rientrare tutte le concessioni precedenti nella nuova disciplina;

come conseguenza, tutti gli utenti di alloggi demaniali decaduti dal titolo per la concessione (collocamento in quiescenza, trasferimento di sede di servizio, decesso dell'assegnatario) sono stati e sono minacciati di procedure esecutive amministrative, ove non li lascino liberi.

Tutto, si sottolinea, senza tener conto della data in cui era sopravvenuta la decadenza stessa dal titolo, se cioè prima o dopo il 16 settembre 1978; non è stato infatti tenuto conto che alla stessa data agli utenti degli ex INCIS-militari era stata garantita l'utenza degli alloggi medesimi, mentre agli utenti dei « demaniali » l'analogo beneficio è stato negato.

Da quanto precede scaturisce l'esigenza della presente proposta di legge tendente a sanare la predetta sperequazione.

La soluzione del problema è urgente perché gli utenti degli alloggi demaniali, militari e impiegati civili, in particolare quelli in quiescenza e loro familiari (vedove, figli minori) sono passibili di sfratto amministrativo, con tutte le conseguenze connesse anche alla grave contingente situazione abitativa del Paese.

La sospensione delle procedure di sfratto, determinata dal Ministro della difesa, è stata necessaria e, non potrà non essere mantenuta, sino a quando non sarà disciplinata la posizione giuridico-amministrativa degli utenti in questione; al pari di quanto è stato fatto per quelli degli alloggi ex INCIS-militari.

Riteniamo che non sia possibile comprendere nella presente proposta di legge

anche i locali che, alla data del 16 settembre 1978, erano stati trasformati in alloggi per il personale. Si dovrà tener conto di quelli che sono tutt'uno con le infrastrutture militari, che sono inscindibili da opere, costruzioni, fabbricati aventi la univoca destinazione militare propriamente detta, come depositi, stabilimenti, caserme, campi di addestramento, attrezzature aeroportuali e marittime, comandi, uffici dell'amministrazione della difesa: in essi deve avvenire la rotazione fra gli assegnatari preposti all'espletamento del servizio, la cui presenza è indispensabile in loco.

In sintesi la proposta prevede:

all'articolo 1, di determinare il trasferimento nel patrimonio degli IACP dei fabbricati di proprietà dello Stato, o di parti di essi, dati in uso all'amministrazione della difesa, nei quali fossero stati ricavati alloggi e fossero questi in utenza, al 16 settembre 1978, agli assegnatari o ai loro legittimi aventi causa;

all'articolo 2 viene specificato (affinché non sussistano equivoci) che gli alloggi già del patrimonio dello Stato, trasferiti nel patrimonio degli IACP, vengano posti immediatamente sotto la regolamentazione che è stata prevista per gli ex INCIS-militari;

all'articolo 3, di evitare che gli utenti degli alloggi dei quali è escluso il trasferimento nel patrimonio degli IACP, ai sensi del primo comma dell'articolo 1, rimangano senza abitazione o possano concorrere alle assegnazioni di alloggi dello Stato, regioni, comuni e IACP;

all'articolo 4, infine, che vengano determinati in maniera precisa il numero degli alloggi occupati dal personale militare e civile della difesa, facenti parte del patrimonio dello Stato, da trasferire agli IACP dal 1° gennaio 1980, a tutti gli effetti.

Per quanto sopra esposto auspichiamo una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli alloggi ricavati in fabbricati del patrimonio dello Stato dati in uso all'amministrazione della difesa, concessi al personale militare e civile alla data di entrata in vigore della legge 18 agosto 1978, n. 497, passano nel patrimonio degli IACP.

Sono esclusi dal trasferimento agli IACP gli alloggi ricavati nei fabbricati di cui al primo comma dell'articolo 5 della stessa legge 18 agosto 1978, n. 497, ove tali alloggi siano tutt'uno con le infrastrutture militari, siano inscindibili da opere aventi destinazione militare propriamente detta, quali depositi, attrezzature aeroportuali e marittime, comandi ed uffici dell'amministrazione militare.

ART. 2.

Gli assegnatari utenti degli alloggi di cui al precedente articolo hanno la stessa posizione giuridico-amministrativa degli utenti degli alloggi ex INCIS-militari, quale risulta dall'articolo 22 della legge 18 agosto 1978, n. 497, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Gli assegnatari, utenti al 16 settembre 1978 degli alloggi ricavati nei fabbricati di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497, possono permanere negli alloggi stessi sino a quando non sarà loro assegnato altro alloggio dell'edilizia popolare-residenziale e non avranno comunque una sistemazione abitativa di loro gradimento.

ART. 4.

Il Ministero della difesa deve indicare entro il 30 settembre 1979 al Ministero delle finanze e ai competenti IACP provinciali gli alloggi oggetto del trasferimento patrimoniale di cui all'articolo 1, che decorrerà, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1980.